

La risposta ai presenti quesiti non costituisce la posizione ufficiale di AIDC ma l'orientamento espresso dal gruppo di lavoro costituito presso l'associazione. Naturalmente, l'orientamento espresso potrebbe essere diverso da quanto potrà essere eventualmente chiarito dagli organi ufficiali.

MODIFICA COMPAGINE SOCIALE

D. Società di persona composta da tre soci, padre, madre e figlia unica. Nel corso del 2024 muore il padre e le quote vengono attribuite agli unici eredi, la moglie e la figlia già socie della società. Si tratta di una modifica della compagine sociale, ancorché sui generis. Ritenete che ricorra in ogni caso la causa di esclusione dal CPB?

R. In questo caso, da un punto di vista letterale, si ha una modifica della compagine sociale. Ciò premesso, ed in attesa di un chiarimento ufficiale sul punto, l'agenzia delle entrate in passato ha sempre affermato che il principio deve essere quello di ripartizione del reddito sui soggetti superstiti. Parrebbe dunque logico che la proposta di concordato spiegasse effetti ma, come detto, sul tema si attende un chiarimento ufficiale

OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

D. In caso di adesione al CPB la tassazione ad imposta sostitutiva del maggior reddito è opzionale e vale sia per gli importi riferiti all'anno 2024 che 2025. La scelta optata in un esercizio è vincolante per entrambi i periodi oppure a seconda della convenienza del contribuente è possibile assoggettare ad esempio il maggior reddito dell'anno 2024 ad imposta sostitutiva e tassare con le modalità ordinarie l'intero reddito del 2025? Situazione analoga si presenta anche in caso di utilizzo in compensazione di perdite pregresse. Ad esempio, è possibile per l'esercizio 2024 utilizzare le perdite pregresse per abbattere il reddito da concordato e per il 2025 optare per la tassazione sostitutiva del maggior reddito?

R. In considerazione della formulazione della norma, si deve ritenere che l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva possa essere esercitata assumendo il singolo periodo di imposta. Questo anche con riferimento all'utilizzo delle perdite pregresse. Sull'utilizzo delle perdite, peraltro, si segnala il chiarimento contenuto in una FAQ dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2024 testo riportato anche nel documento di AIDC Milano

FORFETARI E CONCORDATO

D. Gentilissimi, una domanda sulla modalità di applicazione del CPB in caso di contribuente impresa (agente immobiliare) forfettario nel 2023 ma che nel 2024 supera il limite dei ricavi di 100.000 euro ma non quello dei 150.000 euro e pertanto opera da quest'anno in regime ordinario fin dall'inizio del 2024. La mia domanda è la seguente: può accedere al CPB per il 2024 e mi confermate che nella dichiarazione dei redditi 2025 relativa al 2024 in caso di adesione al CPB determina le imposte ancora con la flat tax prevista per il regime forfettario? Per me può aderire e applicare ancora la flat tax per il 2024 ma vorrei

un'ulteriore conferma da parte Vostra. E anche gli acconti per il 2025 li determina sulla base dello storico 2024 calcolato ancora con la flat tax in virtù dell'adesione al CPB? Nel caso specifico questo mio cliente si troverebbe ad avere un rilevante beneficio fiscale per cui mi pongo il problema di operare correttamente e non a danno dell'Erario.

R. Sulla base delle modifiche apportate alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis) del dlgs 13 del 2024, per i soli contribuenti che svolgono attività di impresa (questo si desume dalla locuzione ricavi della disposizione normativa anche se la circolare n. 18 del 2024 farebbe intendere l'applicabilità della norma in questione anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo) è previsto il mantenimento del CPB al superamento, per non più del 50 per cento, del limite massimo di ricavi che consente il mantenimento del regime forfetario. Pertanto, se al superamento per più del 50 per cento la norma riconnette un effetto di cessazione del concordato, entro il limite previsto dalla legge l'istituto continua ad avere efficacia. Va però osservato che si tratta del mantenimento del CPB e non del regime forfetario il che comporterebbe, fatta eccezione per la parte di reddito incrementale, una tassazione del reddito 2024 (determinato non più in regime forfetario) sino a concorrenza di quello del 2023, con aliquote IRPEF ordinarie e non sulla base del 15 per cento di imposta sostitutiva cioè con aliquota tipicamente prevista nell'ambito del regime di cui alla legge n. 190 del 2014. Ferma restando, in questo caso, l'applicabilità dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale nonché l'applicazione del principio di non tassazione sul c.d. extra reddito. In tal senso appare peraltro orientata l'Amministrazione finanziaria nell'ambito di una delle FAQ diffuse in data 8 ottobre 2024. Naturalmente, laddove il contribuente dovesse essere considerato "ordinario" nonostante il mantenimento del concordato per il periodo di imposta 2024, le modalità di determinazione degli acconti per il 2025 dovrebbero essere quelle dei contribuenti ordinari.

LE ESCLUSIONI DAL FORFAIT E DAGLI ISA

1. Ad un mio cliente, in regime forfetario, che per il 2023 ha incassato proventi per € 84.000,00 ed ha quindi dichiarato reddito per € 65.520,00 (pari al 78% dei ricavi incassati), viene proposto un reddito da concordare, per il 2024, pari ad € 70.000,00. Qualora il cliente volesse accettare per diversi motivi, dovrei considerarlo, per il 2025, fuoriuscito dal regime forfetario ed in regime ordinario, visto che, tenuto conto del suo codice attività e della percentuale di determinazione del reddito, ad un reddito di € 70.000,00 proposto corrispondono ricavi pari ad € 89.740,00 circa e quindi oltre soglia per restare nel regime forfetario?
2. Un altro mio cliente è multiattività ed è escluso da ISA perché una delle due attività esercitate ha ricavi superiori al 30% dell'ammontare dei ricavi dichiarati. Mi confermate che, pur essendo soggetto ISA, non può aderire al concordato per la causa di esclusione citata?

R. Con riferimento al primo quesito, in attesa di chiarimenti ufficiali, la rideterminazione dei ricavi partendo dal dato reddituale porterebbe alla conclusione delineata e dunque all'uscita, dal 2025, dal regime forfetario. il dubbio attiene al fatto che, in ogni caso, detta determinazione dei ricavi partendo dal reddito costituisce una determinazione "virtuale" dei ricavi che, invece, la legge n. 190 del 2014 individua come parametro per il mantenimento del regime in quanto, evidentemente, fa riferimento ai ricavi effettivi. In ogni caso, seguendo il criterio "matematico" dal reddito ai ricavi, risulterebbe venir meno l'applicabilità del regime.

In relazione al secondo quesito, laddove la causa di esclusione dagli ISA riguardi il 2023, non potrà essere elaborata la proposta di CPB

LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

D. Avendo aderito al CPB, nel caso di dichiarazione integrativa della DR per il 2023 che va a correggere un dato che non incide sulla determinazione del reddito e Isa, ad esempio per correggere la errata indicazione dell'indirizzo dell'amministratore, si decade dal concordato?

R. Si ritiene che la modifica apportata attraverso una dichiarazione integrativa a dati non rilevanti per la determinazione del reddito ovvero a dati che incidono sulla elaborazione degli ISA non sia in alcun modo suscettibile di determinare la decadenza del CPB. IN generale, le modifiche ai dati ISA che non comportino modifiche reddituali ovvero incidano sulla proposta di CPB ovvero, ancora, non mutino ovviamente l'indicatore applicabile in relazione al settore di attività, non appaiono cause preclusive all'accesso al CPB

I DATI DELLA PROPOSTA DI CPB

1. Un professionista in regime ordinario e soggetto a ritenuta d'acconto In caso di accettazione CPB , in presenza di imposta sostitutiva da pagare sulla differenza del reddito concordato, conserva normalmente il credito Irpef risultante dalla dichiarazione ? e tale credito è pienamente utilizzabile ?

2) In presenza di accettazione del CPB restano ferme le facoltà di adeguamento al massimo punteggio isa per gli anni 24 e 25 con corresponsione dell'adeguamento ai soli fini iva ?

3) se i valori proposti nel CPB 24 /25 sono inferiori ai valori irpef ed irap dichiarati nel 23 , si possono accettare i valori proposti? Le imposte vanno calcolate sui valori proposti nel CPB ?

R. 1. Il CPB non pare avere nessun tipo di conseguenza su un eventuale credito IRPEF esposto in dichiarazione che, dunque, si ritiene utilizzabile con le ordinarie modalità

2. In linea di principio, l'adesione al CPB non incide sulla possibilità di adeguamento ai fini IVA. Si rammenta, però, che la norma prevede che in caso di adesione al CPB sono conseguiti in modo sostanzialmente automatico i benefici previsti dagli ISA compresi quelli specificamente previsti ai fini IVA

3. Naturalmente nei casi in cui la proposta di CPB dovesse riportare valori inferiori a quelli del periodo di imposta precedente la proposta stessa può essere accettata. Ai fini della liquidazione delle imposte dovute per il 2024, si deve tenere conto dei valori contenuti nella proposta di CPB che, in ogni caso, non sono superiori (almeno così si comprende dal quesito) a quelli del 2023

I REDDITI NON TASSATI

D. una delle condizioni ostative è l'aver conseguito nel 2023 redditi esenti/esclusi/non imponibili in misura superiore al 40% del reddito complessivo. Quali sono questi redditi? Ad esempio, in una srl, i contributi non tassati (ripresi tra le variazioni in diminuzione) quali contributi c/impianti, bonus

energetici (imprese energivore e non), agevolazioni acquisto beni strumentali, legge 4.0, e così via? Praticamente sono tutti i contributi che sono indicati tra i ricavi ma che poi non vengono tassati?

R. La questione legata alla corretta individuazione dei componenti che concorrono al superamento della soglia del 40% oltre la quale non è ammessa la formulazione di una proposta di CPB ha trovato un primo chiarimento nelle FAQ dell'8 ottobre 2024 diffuse dall'Agenzia delle entrate ed il cui testo è riportato anche nel documento predisposto da AIDC Milano disponibile sul sito. Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'esclusione di specie opera in relazione a quelle situazioni nelle quali l'intero reddito è determinato con criteri che comportano l'esclusione in soglia maggiore a quella prevista dalla norma. Di seguito si riporta comunque il testo della FAQ

A quali ipotesi si applica, ad esempio, la previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB.

(risposta ADE) L'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB stabilisce che “Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: (...) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni”.

La ratio della richiamata condizione di accesso, come chiarito nel paragrafo 2.1 della Circolare, risiede nell'esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto nelle ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dalle richiamate attività.

A titolo esemplificativo, la richiamata causa di esclusione ricorre nei riguardi dei seguenti soggetti:

- le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il reddito d'impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB;
- i docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo.

LA PROPOSTA DI CPB AL RIBASSO

D. Ho il seguente caso: Professionista in contabilità semplificata, da sempre con punteggio ISA pari a 10. Fatturato tendenzialmente simile (130/150 k annui), costi inferiori al 10% dei ricavi. Monocommittenza (la società di Ingegneria nella quale riveste la carica di CEO). Reddito 2023: 134.000 euro Reddito Proposto 2024: 125.000 euro Reddito proposto 2025: 127.000 euro Francamente non mi immaginavo potesse esistere una simile casistica. Vi risultano casi simili? Immagino che il reddito proposto venga tassato secondo le normali aliquote “a scaglioni progressivi”, non essendoci un “extra reddito” rispetto al 2023 su cui applicare la sostitutiva.

R. Questa casistica, seppur ridotta, è stata riscontrata in qualche situazione. Naturalmente, non essendovi extra reddito, la tassazione avverrà, sino all'importo di reddito dei periodi di imposta 2024 e 2025, con le modalità ordinarie. Resta ferma la necessità di verificare con attenzione l'imputazione dei dati ISA per il periodo di imposta 2023 in modo tale da evitare che si siano verificati degli errori ai fini della formulazione della proposta

LE PERDITE PREGRESSE E L'EXTRA REDDITO

D. Ho una società soggetta agli isa che ha molte perdite pregresse (circa 2.000.000 di euro). Adesso compilo il rigo P04 e indico il reddito derivante dal quadro RF epurato delle componenti straordinarie e mi esce 70.000 euro.

L'AE mi fa una proposta per il 2024 di 75.000 euro. Quando sarò nel 2024 prenderò il reddito concordato (75.000) e lo rettificherò con le componenti straordinarie...supponiamo di arrivare a 85.000 euro. A questo punto il mio quesito è:

1. Il mio reddito di 85.000 lo posso abbattere tutto (nel limite dell'80% 68.000) e quindi arrivare a 17.000?
2. Se sì, sui 17.000 posso optare per la tassazione con imposta sostitutiva per 5.000 euro (75.000 - 70.000)?

R. L'approccio alla soluzione pur apparendo condivisibile in linea di principio, non appare però confermato dalla FAQ pubblicata dall'Agenzia delle entrate lo scorso 8 ottobre 2024, il cui testo è riportato anche nel documento messo a disposizione da AIDC Milano. Seguendo il ragionamento dell'amministrazione (che presenta dei profili di perplessità), non si tiene conto del reddito differenziale da assoggettare ad imposta sostitutiva. Nel caso del quesito, dunque, il vantaggio derivante dal concordato potrebbe essere ridotto

Di seguito si riporta il testo della FAQ

Si chiede conferma che nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del decreto CPB le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la "parte eccedente" assoggettata ad imposta sostitutiva.

(Risposta ADE) Nel caso prospettato, occorre procedere nel seguente modo:

-in via preliminare, è necessario determinare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (cd "parte eccedente"). La "parte eccedente", così determinata, dovrà essere assoggettata all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB. In particolare, come chiarito nella Circolare, la "parte eccedente" è pari alla differenza fra i righi P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d'imposta 2024 e i righi P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d'imposta 2025;

-sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente" dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili

secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del TUIR (cd. "reddito rettificato"). Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.

Ai fini del rispetto della soglia di 2 mila euro di cui agli artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto CPB si ritiene che occorra tener conto, complessivamente, sia dell'importo della "parte eccedente" (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell'importo del "reddito rettificato" (assoggettato ad imposta ordinaria)

LA TASSAZIONE DEI COMPONENTI STRAORDINARI

D. Chiedo un chiarimento facendo un esempio numerico. La situazione é relativa a quanto indicato nel paragrafo 3.1 della circolare 18. Un contribuente per il 2023 ha lsa 10 e reddito 100. Il reddito proposto per il 2024 é 120. Nel concreto poi nel 2024 il contribuente ha un componente positivo di 30 per cessione di clientela. Ai fini della tassazione quindi si applicherà la sostitutiva del 10% su 50 (ovvero la differenza tra reddito concordato per il 2024 e quello 2023 sommata al componente positivo che non rileva ai fini della proposta di concordato)?

R. Si deve ritenere, anche sulla base degli esempi numerici contenuti nella circolare nonché, evidentemente, sulla base delle disposizioni di legge, che la tassazione con imposta sostitutiva possa essere applicata esclusivamente sulla parte di extra reddito derivante dalla proposta di CPB. In altri termini, dunque, eventuali componenti positivi di natura straordinaria che non sono compresi nella proposta stessa si ritiene debbano essere assoggettati a tassazione ordinaria. In tal senso, peraltro, pare deporre una delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate nelle FAQ dell'8 ottobre 2024 ed il cui testo è riportato anche nel documento sul CPB predisposto da AIDC Milano e disponibile sul sito

L'ESCLUSIONE DA ISA ED IL CONCORDATO

D. Buongiorno. Una srl che ha aperto nel 2023 può aderire al concordato? Perchè la dichiarazione di quest'anno è stato esentato dall'ISA per causa 1

R. L'esclusione dalla applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, non consente l'elaborazione della proposta di CPB

IL CPB E GLI ENTI NON COMMERCIALI

D: Il concordato è possibile anche agli enti non commerciali (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, ecc) per la parte commerciale? Inoltre, una Fondazione partecipata pubblica ente commerciale può aderire (Fondazione culturale)?

R: La risposta in via di principio è positiva atteso che sussistano i requisiti e le condizioni per l'accesso così come stabiliti dal D.lgs. n. 13/2024.

Nell'art. 7 di tale decreto ("ambito di applicazione") viene indicato quale requisito preliminare la produzione di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Per quanto attiene agli enti non commerciali, gli stessi possono ben svolgere “attività commerciali” che danno luogo (dal punto di vista della qualificazione reddituale ai fini delle imposte dirette) a “reddito di impresa”.

Dunque, sarà necessario verificare che l’attività commerciale svolta dall’ente ricada nell’ambito del reddito d’impresa secondo quanto ordinariamente previsto dal TUIR.

Tuttavia, ciò non sarà sufficiente per l’accesso al CPB, poiché si deve altresì verificare che – per quanto attiene all’attività commerciale che dà luogo a reddito d’impresa, l’ente non commerciale deve applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’art. 9-bis d.l. n. 50/2017 (cfr. art. 10 D.lgs. n. 13/2024). Qualora vi sia una causa di esclusione dall’applicazione ISA, è precluso l’accesso.

Dovranno, da ultimo, essere verificate eventuali ulteriori cause ostative previste dal D.lgs. n. 13/2024 e valide per la generalità dei contribuenti ISA (per es.: assenza di debiti tributari/contributivi sopra soglia, e al.).

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CPB

D. Se cesso l’attività il 2 gennaio 2026 resta valido il CPB per il biennio 2024 e 2025?

R. La cessazione dell’attività nel corso del 2026 non compromette la validità del CPB per il biennio precedente

IL LIMITE DEI DEBITI PER L’ACCESSO AL CPB

D. Buongiorno, una precisazione: il debito IRPEF risultante da una dichiarazione regolarmente presentata ma non assolto e non ancora richiesto da AdE con avviso bonario 36-bis concorre nell’entità dei debiti tributari ai fini dell’accesso al CPB

R. Sulla base delle disposizioni normative e dei chiarimenti contenuti nella circolare 18/2024, il debito da avviso bonario non rileva ai fini dell’accesso al CPB

IL BIENNIO DI EFFICACIA DEL CONCORDATO

D. Chi non aderisce al cpb 24/25 e visto che lo strumento sarà a regime e quindi anche per il biennio successivo il prossimo sarà 25/26 o direttamente 26/27?

R. Sussistendo le condizioni per l’accesso, la mancata opzione per il biennio 2024/2025 non appare precludere la possibilità che venga invece formulata la richiesta di concordato per il biennio 2025/2026. In altri termini, essendo l’istituto a regime, si ritiene che la mancata richiesta per il primo anno, non precluda la richiesta per il biennio che inizia dall’anno successivo

I DIVIDENDI ED IL CPB

D. gli utili percepiti quale persona fisica, in quanto già tassati dalla società con il 26% di imposta sostitutiva, non inficiano l’esito del CPB ?

R. Se la partecipazione è detenuta al di fuori del regime di impresa, il dividendo percepito sarà del tutto irrilevante rispetto al CPB

DICHIARAZIONE NEI 90 GIORNI ED OPZIONE

D. La dichiarazione presentata nei 90 giorni valida a tutti gli effetti, è valida anche per l'opzione relativa al CPB ?

R. L'agenzia delle entrate, nella circolare n. 18/2024, ha precisato che la dichiarazione presentata nei 90 giorni oltre la scadenza del termine ordinario, non è valida per esprimere l'opzione di accesso al CPB pur essendo, naturalmente, valida in termini generali. L'opzione per l'adesione deve essere dunque espressa necessariamente con una dichiarazione presentata entro il termine ordinario

LA CLASSIFICAZIONE DEL BENE CEDUTO

D. Una mia società cliente, S.r.l. costituita da ormai vent'anni, con codice ATECO 68.20.001 Locazione immobiliare di beni propri, deteneva da diversi anni in qualità di conduttore in leasing un fabbricato di **categoria D/7** che, coerentemente all'attività sociale, concedeva a sua volta in locazione a terzi. Nel 2024 la società ha riscattato l'immobile dalla società di leasing e contestualmente nel medesimo giorno lo ha ceduto a terzi ottenendo un (e qui verte il quesito ai fini del CPB) un "plusvalore" positivo costituito dalla differenza tra prezzo di vendita e costo di riscatto pari a 142.000 euro. Tale "plusvalore" a mio parere NON costituisce una plusvalenza ai sensi dell'art. 86 del TUIR in quanto immobile, seppur strumentale all'attività, per il caso di specie è qualificabile come immobile merce, proprio per l'avvenuto acquisto e rivendita contestuali nel medesimo giorno. E quindi NON concorre come rettifica in aumento del reddito concordato ai fini del CPB.

R. La fattispecie in esame si ritiene debba essere valutata in relazione in base al principio di corretta redazione del bilancio di esercizio e di collocazione tra i beni merce ovvero tra quelli strumentali che generano, ai fini fiscali, plusvalenze che rettificherebbero il concordato. In base alla descrizione formulata nel quesito, non può certamente escludersi una soluzione come quella prospettata ferma restando la possibilità che in sede di eventuale controllo la posizione potrebbe essere soggetta a rettifica.

IL DATO DI PARTENZA PER IL CPB

D. Una società soggetta ad Isa chiude l'esercizio sociale con un utile di 10.000. Avendo conseguito una plusvalenza non rilevante ai fini del cpb di 100.000 il reddito di riferimento viene normalizzato in -90.000 (riga P04). La proposta di cpb prevede un reddito per il 2024 di 20.000 (riga P06). Nella circolare 18/E al quesito 6.15 è chiarito che il differenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva è rappresentato dalla differenza tra il rigo P06 e il rigo P04 del modello CPB. Domanda: quale è l'importo del reddito incrementale e da assoggettare ad imposta sostitutiva? Nello specifico, l'incremento va calcolato in valore assoluto e quindi partendo da -90.000 (incremento di 110.000) oppure da zero e quindi incremento di 20.000?

R. In base alle FAQ dell'Agenzia delle entrate pubblicate in data 8 ottobre 2024, il dato P04 va assunto come pari a zero

LA PARTITA IVA ED IL FORFETARIO

D. Un soggetto forfettario che da anni non usa la partita Iva poichè lavorava anche come dipendente fino al 2023. La partita Iva è rimasta sempre aperta con quadro LM a zero. Da ora sta cominciando a rifatturare, può fare il concordato da 2000 euro ? soggetto che nel 2023 era forfettario, nel 2024 è semplificato, ha cambiato regime per scelta non per superamento dei limiti. Teoricamente se ha

cambiato il regime per superamento dei limiti può farlo, ma se ha cambiato regime per scelta? Può farlo ugualmente?

R. In merito al primo quesito, non appaiono evidenziarsi particolari cause ostative. In merito al secondo quesito si nutrono forti dubbi sulla possibilità di aderire al CPB in quanto, in linea di principio, il cambio di regime vi è comunque stato da quello che si comprende dalla domanda

CPB E CONSOLIDATO

D. in base alla normativa attualmente vigente, anche alla luce del correttivo di agosto 2024, le società che aderiscono al consolidato fiscale, ove rispettino i requisiti d'accesso e non occorran cause di esclusione, potranno accedervi regolarmente? Inoltre, occorre che la condizione di assenza di cause di esclusione deve essere verificata in capo a tutte le società?

R. Come correttamente osservato, le disposizioni normative non appaiono porre limitazioni al CPB in caso di partecipazione al consolidato ove vengano rispettate le condizioni previste dalla norma. Si deve ritenere che, in particolare, le cause di esclusione vadano verificate in relazione alle società che intendano, nell'ambito del perimetro di consolidamento, accedere al CPB

CPB E MINIMI

D. In considerazione del fatto che l'articolo 23 del D.Lgs. 13/2024 prevede espressamente l'adesione al CPB per i soli forfetari é possibile, dunque, escludere dal CPB i soggetti in regime dei minimi (regime di vantaggio ex D.L. n. 98/2011)?

R. Detti soggetti non possono accedere al CPB per effetto della esclusione da ISA e non essendo, appunto, tra quelli che applicano la legge 190 del 2014 in relazione al regime forfetario

CPB E SUPERAMENTO DEI LIMITI ISA

D. Si chiede conferma circa la corretta interpretazione da dare alla risposta 6.2 della circolare 18/E Una società soggetta ad isa nel 2023 intende accettare la proposta di cpb. Il superamento nel corso del 2024 e/o del 2025 di un livello di ricavi superiore al limite di € 5.164.569 e della maggiorazione del 50%, (ad es € 8.000.000) non ha effetti sulla proposta di cpb, ma comporta la esclusione dalla applicazione degli isa a decorrere dall'anno in cui si verifica il superamento del limite dei ricavi per l'applicazione degli isa, con conseguenze sulla possibile applicazione del cpb per il biennio 2026-2027.

R. Allo stato attuale della normativa, si ritiene di poter concordare con quanto prospettato nel quesito

LE PERDITE E LA RIPARTIZIONE DEL REDDITO

D. un mio cliente vorrebbe aderire al concordato preentivo biennale ma chiede se potrà continuare a portare in detrazione la perdita scaturita dalla non indicazione delle rimanenze per i contribuenti in contabilità semplificata che indichiamo sul rigo RG 35 rapportata annualmente al reddito di impresa

Inoltre avendo una impresa familiare il reddito definito con il CPB verrà ripartito come sempre il 49% ai familiari il 51% al titolare?

R. Le perdite in questione appaiono perdite ordinarie e dunque seguono le regole del TUIR. Ai fini della ripartizione tra i soggetti dell'impresa familiare, la cir. 18/2024 appare ribadire il criterio usualmente seguito

LA PROPOSTA DI CONCORDATO IN RIDUZIONE

D. un lavoratore autonomo evidenzia un punteggio di 10 (anno2023) ai fini dell'indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA).

Nella compilazione del CPB il P04 – reddito rilevante ai fini del CPB risulta maggiore rispetto ai P06 – reddito proposto 2024 e P07 – reddito proposto anno 2025. Pertanto non evidenzia un maggiore reddito per le due annualità fiscali. Quale comportamento deve adottare ai fini CPB?

R. La proposta di CPB può essere accettata tenendo conto che il reddito 2024, evidentemente, sarà tassato con modalità ordinarie e dunque con le stesse regole del 2023 non essendovi extra reddito da poter assoggettare ad imposizione sostitutiva. Naturalmente, particolare attenzione dovrà essere posta alla elaborazione del risultato e dei dati ISA per il periodo di imposta 2023 in quanto detti dati sono alla base della proposta di CPB

LA CESSAZIONE DEL CPB

D. nel caso una società srl aderisse al concordato per gli anni 2024 e 2025 e poi nel 2025 cedesse il ramo d'azienda, l'impossibilità di aderire al concordato vale solo per il 2025 oppure ne verrebbe inficiato anche il 2024, anno peraltro di regolare svolgimento dell'attività?

R. Si ritiene si verifichi una ipotesi di cessazione dal CPB con riferimento al solo periodo di imposta 2025

CPB E VERSAMENTI TARDIVI

D. Una Spa con ricavi nel 2023 di circa 4.500.000 Euro, di solito versa le imposte dell'anno precedente (sono sempre di grosso importo) utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso entro la scadenza del termine per l'invio della dichiarazione IRES ed IRAP dell'anno successivo. Anche questo anno verserà le imposte relative all'anno 2022 entro il 31.10.24. Seguendo queste modalità di pagamento delle imposte verserebbe il saldo 2023 e gli acconti 2024 (con la maggiorazione prescritta per il 2° acconto) entro la scadenza dell'invio della dichiarazione riferita all'anno 2024 e quindi nel 2025. In assenza di richieste ufficiali per le predette imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate (normalmente non ci sono), ritenete esserci una causa di esclusione dall'applicazione del CPB per i predetti debiti fiscali pagati in ritardo come indicato?

R. in linea di principio, non appaiono rilevarsi condizioni ostative al CPB in caso di pagamenti tardivi purchè, naturalmente, non si siano verificate le condizioni legate all'esistenza di debiti già affidati all'agente della riscossione e dunque possa operare la condizione preclusiva di cui all'articolo 10, comma 2, del dlgs 13/2024

SANATORIA E CAUSE OSTATIVE

D. Chiedo se la sanatoria anno 2018 possa essere ravveduto avendo ricevuto lo schema di Atto il 5/9/2024 E DI RIFLESSO SCADDE IL 4/11/2024 FACENDO IL CPB.

R. Ai fini della legge 143 del 2024, se prima del versamento delle somme dovute per il ravvedimento viene notificato uno schema di atto, si è in presenza, nella sostanza, di una causa ostativa al ravvedimento stesso in relazione alle fattispecie che sono contenute nello schema stesso e naturalmente solo in relazione al periodo interessato dallo schema di atto

MODIFICA DEL CODICE ATECO

D. Errato utilizzo codice ATECO pur all'interno della stessa ISA. E' possibile fare variazione con effetto dal 2023 e presentare dichiarazione rettificativa poter perfezionare e perfezionare il CPB utilizzando detta classificazione ATECO?

R. In linea di principio, la modifica del codice ATECO che comunque garantisce l'elaborazione corretta sul periodo di imposta 2023 dei dati ISA non appare causa di esclusione dal CPB

I PROVENTI ESCLUSI

D. Avrei una domanda da porre con riguardo alle cause di esclusione dal CPB, ossia: integra la causa di esclusione prevista dalla lettera b-bis), del comma 1 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 13/2024, la percezione, nel corso dell'anno 2023, di dividendi che hanno concorso a tassazione nella misura del 5%, essendo esclusi per il 95% del relativo ammontare ai sensi dell'art. 89 del TUIR? E, se sì, la verifica circa il superamento del limite del 40% previsto dalla norma va effettuato considerando il reddito di impresa di cui al rigo RF57 o l'importo al lordo della variazione in diminuzione, pari al 95% dell'importo del dividendo, operata in dichiarazione?

R. In base ad una FAQ dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2024 ed il cui testo è riportato anche nel documento messo a disposizione da AIDC Milano sul proprio sito, la causa di esclusione legata alla non imponibilità di cui all'articolo 11 appare riferirsi a situazioni nelle quali l'intero reddito viene determinato mediante riduzioni oltre la soglia prevista dalla legge. Detta indicazione sembrerebbe dunque preservare quelle situazioni nelle quali alla formazione del reddito concorrono componenti di natura finanziaria quali quelli indicati nel quesito

SANATORIA E DECADENZA PER IL 2018

D. la prescrizione del 2018 che scade il 31/12/2024 è prorogato a 31/12/2027? chi opta per il CPB subisce un allungamento del termine di accertamento del 2018 al 31.12.2025

R. In generale, il comma 14 dell'articolo 2 quater della legge 143 del 2024 prevede una decadenza al 31 dicembre 2027 nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB ed abbia, corrispondentemente, effettuato la sanatoria per i periodi di imposta dal 2018 al 2021. Nello stesso tempo, il medesimo comma 14 afferma che in ogni caso, per i soggetti che applicano gli ISA, i termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP che scade il 31.12.2024 è prorogato al 31.12.2025. Tale ultima disposizione (che comunque non tiene conto, ad esempio, di quella casistica nella quale il punteggio ISA per detto periodo di imposta era almeno 8), appare generalizzata per tutti i contribuenti che applicano gli indicatori in questione

OMESSA DICHIARAZIONE IRAP E CPB

D. in caso di adesione al CPB e di accesso alla sanatoria fiscale si possono avere dei problemi per un professionista che ad esempio negli anni oggetto di sanatoria non abbia mai presentato la dichiarazione IRAP non considerandosi tenuto a versare la relativa imposta. L'AdE potrebbe contestare l'omessa dichiarazione e contestare CPB e sanatoria?

R. Con riferimento ai periodi di imposta sino al 2021, va valutata l'esistenza o meno del presupposto impositivo ai fini IRAP. Dal 2022, l'imposta non è più dovuta per i professionisti persone fisiche. Ai fini del CPB il tema dell'omessa dichiarazione da un punto di vista normativo è espressamente riferito, per quanto riguarda la lettera della legge, alla dichiarazione dei redditi, elemento che viene ripetuto anche nella circolare n. 18/2024 ma, si ritiene che la problematica in questione potrebbe sussistere nel solo caso, naturalmente, in cui sussista il presupposto impositivo IRAP

OMESSA DICHIARAZIONE IRAP DELLO STUDIO ASSOCIATO

D: L'omessa presentazione della dichiarazione IRAP (è il caso di studio professionale associato) è causa ostativa al CPB ?

R. Da un punto di vista normativo, l'articolo 10 afferma che è causa di esclusione dal CPB l'omissione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti l'efficacia del CPB e, nello stesso tempo, tra le cause di decadenza, è prevista come violazione di non lieve entità, la mancata presentazione della dichiarazione con richiamo espresso, in questo caso, anche all'IRAP. Ciò posto se dunque da un punto di vista letterale, in relazione agli anni pregressi non appare esservi una causa di esclusione, la problematica in sede di controllo potrebbe sussistere

SOCIETA' CON ESERCIZI A CAVALLO DELL'ANNO

D. Le società con bilancio "a cavallo" (es. 30/06/2024) possono aderire al concordato preventivo? se sì con quali termini?

R. L'istituto del concordato in generale, riguarda i periodi di imposta 2024 e 2025 individuando come data di riferimento la fine del periodo di imposta. Non sussistono, in base alle norme, delle condizioni ostative in merito alle ipotesi delle società con esercizio non coincidente con l'anno solare e, dunque, si ritiene (anche per effetto della sostanziale necessità di utilizzare modulistica che consenta l'esercizio dell'opzione) che le società in questione possano optare con riferimento al primo periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2024 con opzione che, naturalmente, comprende anche il periodo di imposta seguente

LA DISCIPLINA DELL'EXTRA REDDITO

D. Reddito 2024 80.000 proposta CPB 100.000, accettiamo e paghiamo imposta sostitutiva. Poi nel 2024 il reddito è di 150.000. Bisognerà poi pagare delle tasse sulla differenza di 50.000?

R. Il quesito appare riferirsi all'ipotesi del c.d. extra reddito pari a 50 mila euro che, dunque, sulla base delle disposizioni normative non appare scontare alcuna tassazione

I VERSAMENTI PER LA SANATORIA

D. Il minimo da versare per irpef è 1000 e per irap?

R. Le disposizioni sul ravvedimento introdotto dalla legge 143 del 2024 si riferiscono ad un versamento minimo di imposta sostitutiva di 1000,00 euro in relazione alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Con riferimento all'IRAP, tale limite minimo non appare essere disciplinato ma è prevista unicamente l'imposta sostitutiva nella misura del 3,9%

POSSIBILE ADESIONE INDIVIDUALE

D. In caso di professionista con partita iva individuale e reddito di partecipazione in Studio Associato è possibile aderire al CPB solo per la posizione individuale ?

R. La risposta è positiva. Non vi è un vincolo di adesione complessivo

LA MODIFICA DELLA COMPAGINE SOCIALE

D. Società Alfa con 5 soci – quote di partecipazione 20%-10%-10% -22%-28%. Nel corso dell'esercizio 2024 viene a mancare il socio che detiene la quota del 22% e per successione la sua quota passa per metà al già socio che detiene già il 28% e alla moglie del socio defunto con quota 11%. La società Alfa potrà aderire al CPB?

R. Sul tema della modifica della compagine sociale per effetto del decesso di un socio si è in attesa di chiarimenti ufficiali ma si ritiene che, essendo evidentemente tale situazione non dipendente dai soggetti coinvolti, l'Agenzia delle entrate affermi la possibilità di accesso al CPB come peraltro si ritiene logico e coerente anche con le precedenti interpretazioni in materia.

SCOMPUTO DELL'ACE

D. Le perdite fiscali pregresse sono scomputabili e invece l'ACE?

R. Si ritiene che anche in relazione all'ACE le regole di scomputo siano quelle ordinarie

L'APPLICAZIONE DEGLI ISA

D. In caso di impresa esercente più attività non rientranti nel medesimo ISA che nel 2023 non compila l'isa multiattività. Se negli anni del concordato dovesse superare i limiti per la compilazione dell'isa multiattività senza cambiare l'attività prevalente per cui è stato compilato il modello isa 2023 decade dal concordato?

R. Il tema riguarda, se ben si comprende il quesito, l'applicazione degli ISA nel caso di multiattività. In questa ipotesi, laddove ricorra una causa di esclusione in relazione al periodo di imposta 2023, l'opzione per il CPB non potrà essere esercitata mentre, laddove non si sia verificata (ed anche laddove si verifichi in periodi di imposta successivi), l'opzione per il CPB potrà invece essere esercitata.

CPB E SOCIETA' DI COMODO

D. una società soggetta a ISA che è di comodo, può aderire al CPB in alternativa all'applicazione della normativa società di comodo?

R. Si ricorda che l'adesione al CPB consente di conseguire i vantaggi ISA compresa la sterilizzazione della normativa sulle società di comodo come ricordato nel par. 2.5 della circolare dell'agenzia delle entrate n. 18/2024

IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DA PARTE DEL FORFETARIO

D. Situazione: 2023 professionista forfettario con reddito inferiore 85.000. nel 2024 il reddito supera 100.000 ma non 150.000 (ipotesi 130.000). dalle istruzioni può aderire al concordato per il 2024 (reddito proposto 70.000). nel 2024 passa al regime ordinario con quadro RE e iva. Domanda: come si calcolano le imposte? fino a 70.000 paga le aliquote ordinarie e per 60.000 (130-70) paga imposta sostitutiva 10% del concordato. Le ritenute d'acconto relative alle fatture emesse dopo il superamento della soglia del forfettario le scomputo solo sul reddito fino 70.000. È tutto corretto? Contributi previdenziali: 2024 professionista ordinistico con reddito 130.000 assoggetta i contributi sull'imponibile effettivo di 130.000, senza considerare lo spaccamento dovuto al CPB ?

R. Con una FAQ dell'8 ottobre 2024 l'agenzia delle entrate ha chiarito che al superamento dei limiti per l'applicazione del regime forfettario si conserva l'imposta sostitutiva da CPB sull'incremento di reddito ma devono essere computate le imposte con aliquote ordinarie sino a concorrenza del medesimo reddito dell'anno precedente. Si ritiene di poter concordare anche in relazione allo scomputo delle ritenute di acconto e sui contributi previdenziali. Fermo restando che, in relazione allo scomputo delle ritenute, si potrebbe anche sostenere, in linea di principio, lo scomputo dall'imposta sostitutiva

CPB E SOCIETA' DI PERSONE

D. In caso di società di persone l'imposta sostitutiva è a carico della società o dei soci?

R. La circolare 18/2024 ha chiarito che l'imposta sostitutiva è a carico dei soci pro quota in relazione alla imputazione della corrispondente quota di reddito eccedente

IRAP E CPB

D. Società di persone: anno 2023 perdita 2.000, niente IRAP; viene proposto 8.000 sia per reddito che per IRAP. La perdita 2023 e quelle precedenti vengono recuperate? Per L'IRAP l'ulteriore deduzione spetta o si deve pagare in ogni caso sulla proposta di 8.000?

R. La disciplina delle perdite pregresse come previsto dal dlgs 13 del 2024 è quella ordinaria prevista dal TUIR. In relazione all'IRAP, la circolare n. 18 del 2024 afferma che ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'articolo 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'articolo 11 del citato decreto IRAP, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

D. Soc.di capitale: anno 2023 + 170.000 dopo rettifiche + 200.000 > viene proposto 220.000. Verserà quindi nel 2024 IRES 24% fino a 200.000 e flat tax su 20.000. Soc.di persone: anno 2023 reddito 160.000 dopo rettifiche 150.000 > viene proposto 155.000. Nel 2024 i soci versano IRPEF fino a 150.000 e flat tax su 5.000?

R. Le imposte sostitutive, come chiarito dall'Agenda delle entrate nelle FAQ dell'8 ottobre 2024, sono da calcolarsi sul differenziale tra riga P04 e P06. Quindi, ad esempio, se nel caso della società di persone il dato indicato in P04 è pari a 160 mila, non vi sarà imposta sostitutiva in quanto il reddito proposto, se di 150 mila, è inferiore a detto importo.

CONTRIBUTI E CPB

D. Impresa ha ricevuto nel 2023 contributo CCIAA. Tale contributo (contabilizzato integralmente tra i ricavi 2023) è da considerare straordinario ai fini del Concordato e pertanto il reddito 2023 da indicare nel quadro CPB riga P04 va depurato da tale contributo?

R. Si ritiene che il contributo in questione sia da considerare "straordinario" ove ricada nel concetto di sopravvenienza espressamente menzionato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 13/2024

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E RAVVEDIMENTO

D. un contribuente ha ricevuto in questi giorni un invito a fornire la documentazione contabile ed eventuali notizie rilevanti ai sensi degli artt. 51 DPR 633/72 e 32 DPR 600/73, relativamente al 2019. Può accedere al ravvedimento connesso al CPB?

R. In base alle disposizioni di cui alla legge 143 del 2024, la richiesta di documentazione non costituisce causa ostativa al ravvedimento. Se prima del pagamento dovesse essere notificato uno schema di atto, in questa ipotesi la causa "ostativa" al perfezionamento del ravvedimento si concretizzerebbe

COMPONENTI ESENTI ED ESCLUSI DAL CPB

D. Per il conteggio dei redditi esenti o esclusi si devono considerare i crediti di imposta 4.0 e i vecchi iperammortamenti? E' corretto nel calcolo dei redditi esenti considerare sia i crediti di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e anche l'iperammortamento? Per ovviare alla problematica riteniamo di applicare l'iperammortamento per l'anno 2023 in misura ridotta, utilizzando l'aliquota del 100% invece che del 150%. In questo caso viene rispettato il limite del 40%. Si chiede conferma che è a discrezione del contribuente applicare l'iperammortamento in misura ridotta.

R. Le ipotesi descritte nel quesito, anche alla luce delle FAQ dell'agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2024 e riportate nel documento di AIDC Milano a disposizione sul sito non appaiono identificare quei componenti esenti od esclusi che, una volta sopra soglia, non consentono l'ammissione al CPB

DATI ISA CORRETTI E RAVVEDIMENTO

D. Nel caso in cui, in seguito ai controlli, l'ADE dovesse dimostrare che i miei ISA negli anni di ravvedimento 2018-2022 erano peggiori di quelli sulla base dei quali ho pagato ravvedimento ovvero quelli dichiarati in quegli anni, e quindi venisse fuori un importo più alto, come base imponibile ed anche come imposta sostitutiva, quale sarebbe la situazione: - Mi chiedono di versare differenza accertata e il condono tiene, oppure - Mi salta il ravvedimento visto che il perfezionamento era con il pagamento ed io di fatto ho pagato meno e quindi non ho nella sostanza perfezionato il ravvedimento/sanatoria?

R. Si ricorda che il perfezionamento che avviene con il pagamento di tutte le somme dovute in base al ravvedimento, comporta l'inapplicabilità di rettifiche ai sensi dell'articolo 39 del dpr 600 del 1973. Conseguentemente, da un punto di vista pratico, appare complessa la rettifica in esame ma si deve

tenere conto che non sono preclusi, in linea di principio, i controlli e le verifiche sui periodi di imposta sanati. Pertanto, il rischio che possa essere contestata la validità del ravvedimento non può essere escluso.

I DEBITI ED IL CPB

D. nel limite dei 5000 sono da considerarsi anche i debiti esposti nei dichiarativi non ancora raggiunti da avvisi bonari? Se un contribuente ha una rateazione in corso derivante da avvisi bonari superiore a 5000, può aderire al CPB? Se ho debiti per iva 2023 non versati di cui non sono ancora arrivati i preavvisi di irregolarità devo considerarli nel calcolo dei 5000 dell'importo dei debiti che preclude al CPB?

R. Tutte le situazioni descritte nel quesito non appaiono concretizzare la causa di esclusione per debiti espressamente prevista dal D.Lgs. n. 13/2024. Le tipologie e gli importi dei debiti che ostano all'accesso al CPB sono delineati nella circolare n. 18 del 2024 dell'agenzia delle entrate

L'ACQUISIZIONE DI NUOVA CLIENTELA

D. studio dentistico che trasferisce la propria sede acquisendo la clientela da altro dentista nel 2025 può accedere al cpb? la società non modifica né forma giuridica né societaria

R. Da un punto di vista generale, si concorda sul fatto che non vi siano ipotesi di cessazione di CPB nel 2025 fermo restando che l'agenzia delle entrate ha trattato il caso della cessione di ramo di azienda delineando la posizione, con tutta probabilità, del soggetto cedente ed affermando che detta operazione costituisce causa di cessazione. Dal lato dell'acquirente, dunque, si dovrebbe sostenere che l'acquisizione in questione costituisce in primis ramo di azienda e, in secondo luogo, che l'indicazione dell'agenzia delle entrate non sia valida solo per il soggetto cedente

TRASFORMAZIONE OMOGENEA

D. UNA srl trasformata nel 2024 in società cooperativa srl può accedere al concordato?

R. Posto che sulla operazione di trasformazione non sono ancora stati fornite interpretazioni ufficiali, il caso del quesito appare quello di trasformazione omogenea che, in sostanza, non muta nulla nemmeno con riferimento alle modalità di determinazione del reddito e che dunque non appare preclusiva all'accesso al CPB

LA REVOCA DELL'OPZIONE

D. Srl che fino all'anno 2023 era in trasparenza e che per l'anno 2024 non ha rinnovato l'opzione, può aderire al concordato?

R. Nel caso di specie, non si ravvisano, da un punto di vista normativo, cause ostative all'accesso al CPB. Deve però essere osservato che la revoca dell'opzione comporta una modifica del soggetto al quale viene imputato il reddito nonché la modalità di liquidazione dell'imposta. Con una conseguenza possibile anche in relazione, ad esempio, al versamento degli acconti. E' dunque auspicabile su questo aspetto un orientamento ufficiale

LA RIDUZIONE DELLA PROPOSTA DI CPB

D. ai fini della riduzione della proposta concordataria a causa di eventi calamitosi (di cui all'art. 4 del decreto) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza è sufficiente avere sede dell'attività in uno

dei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi oppure è necessario altresì documentare la sospensione dell'attività?

R. Dalla lettura combinata degli articoli 4 e 5 del DM 14 giugno 2024, appare più convincente una lettura legata anche alla specifica individuazione delle percentuali di sospensione dell'attività evidenziate in modo specifico nel citato art. 5

IL PASSAGGIO DI REGIME

D. Nel 2023 sono in regime forfetario Nel 2024 aderisco al concordato che mi dà come proposta un reddito di 70.000 Nel 2024 fatturo 145.00 (quindi entro i 150.000) Domanda: - per la parte che fatturo oltre i 100.000 devo applicare l'iva? - il reddito concordato sarà tassato tutto come regime forfetario? - nel 2025 sarò in regime ordinario o forfetario?

R. Il superamento di 100 mila euro comporta il venir meno del regime forfetario ma non del CPB in base alle disposizioni normative che, peraltro, menzionano espressamente solo i ricavi ma non i compensi. Sul punto, la cir. n.18/2024 pare invece prendere una posizione generale anche in relazione ai compensi. Si ritiene che una volta superato il limite di 100 mila euro operino tutte le disposizioni di natura ordinaria ai fini IVA mentre, in relazione al CPB, una delle FAQ afferma che ferma restando la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva sul reddito da CPB incrementale, la tassazione avviene con aliquote ordinarie sino a concorrenza di quello del 2023. Dal 2025, il regime è quello ordinario tenendo conto, peraltro, che per i forfettari il CPB opera al momento in via sperimentale solo per il 2024.

LA MODIFICA SOCIETARIA

D. SNC che a novembre 2023 perde la pluralità dei soci (socio unico) e che a febbraio 2024 si trasforma in srl a socio unico. Dalla lettura della norma del CPB non sembrano esservi preclusioni riguardo la compagine sociale (modifica nel 2023), tuttavia ci si interroga riguardo l'operazione straordinaria di trasformazione e mutamento della situazione giuridica fiscale da società trasparente a srl con tax flat, anche solo pensando al calcolo degli acconti

R. Nel caso di specie si concorda sul fatto che, da un punto di vista normativo, non appaiono esservi circostanze preclusive all'accesso al CPB nonché sul fatto che il cambiamento di regime fiscale da soggetto IRPEF a soggetto IRES potrebbe comportare una difficile gestione dell'istituto. Si attendono sul tema delle trasformazioni societarie dei chiarimenti ufficiali da parte dell'amministrazione finanziaria.